

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori DAL CANTON Maria Pia, BENARDINETI, BISANTIS, BONADIES, BRUSASCA, COLLEONI, LA PENNA, LIMONI, MANNIRONI, MAZZAROLLI, PECORARO, PERRINO, SAMMARTINO, SPIGAROLI, ZUGNO e DE MARZI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 7 GIUGNO 1968

Disposizioni relative ai brevetti di invenzioni destinate esclusivamente ai non vedenti

ONOREVOLI SENATORI. — Com'è noto la cecità non è un impedimento pregiudiziale ad un utile inserimento nella vita attiva di chi ne è affetto. Nel nostro Paese si stanno conseguendo notevoli risultati in questo delicato settore di recupero professionale. Basti ricordare quanto si è fatto per il collocamento degli insegnanti, dei massaggiatori e dei centralinisti ciechi.

Il lavoro costituisce per i privi della vista la premessa più sicura della loro emancipazione. In pari tempo però esso, mentre consente una piena responsabile partecipazione dei ciechi alla vita della collettività, rende indispensabile che questi minorati fisici si avvalgano in misura sempre più ampia di ritrovati tecnici che possano diminuire le indubbie difficoltà materiali derivanti dalla loro particolare condizione.

In tutto il mondo civile si è cercato, specialmente negli ultimi decenni, di predisporre alcuni strumenti che consentissero ai ciechi di leggere testi di scrittura normale con un'immediata trasposizione dei segni in punti a rilievo. Si è tentato altresì di dare ai privi di vista con un apposito apparecchio la possibilità di spostarsi autonomamente con una tempestiva capacità di avvertimento e di superamento degli ostacoli. Non sono nemmeno mancati tentativi di appronta-

mento di tutti quei sussidi accessori particolarmente adatti a dare al cieco una soddisfacente indipendenza nel vasto campo della didattica.

Tranne lodevoli eccezioni, i risultati di tutte queste iniziative sono stati assai scarsi. Ciò è dipeso non solo dalle effettive difficoltà tecniche, ma anche, e diremo soprattutto, dalla circostanza sempre ricorrente che i destinatari degli auspicati benefici sono relativamente pochi. È chiaro che l'industria non è in grado di reperire in questo settore fonti apprezzabili di mercato. A questa carenza di consumatori si aggiunga il fatto che la ricerca e la realizzazione di strumenti efficienti implicano un dispendio di mezzi molto sensibile.

Ciò premesso, in considerazione della improrogabile necessità di dare ai ciechi sempre più e sempre meglio una effettiva possibilità di autonomia personale, riteniamo giusto che si debba incoraggiare lo sforzo di tutti quei ricercatori che si propongono di porre la tecnica e la scienza al servizio di una grave minorazione fisica, qual è appunto la cecità.

Nella certezza che il Parlamento, sempre sensibile alle fondamentali istanze sociali, approverà la nostra iniziativa, presentiamo questo disegno di legge nell'intento di con-

LEGISLATURA V — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

tribuire in forma nuova e razionale al potenziamento dell'attività già in corso intesa a porre i ciechi in grado di conseguire, nella loro partecipazione attiva e responsabile al comune progresso, una posizione estrinseca di maggiore incisività.

Noi chiediamo che la concessione di brevetti e di privative industriali concernenti rispettivamente l'invenzione e la produzione di strumenti ed apparecchi da destinare all'uso esclusivo dei ciechi, sia esente da qualsiasi imposta ordinaria e straordinaria a tempo indeterminato.

Il cospite finanziario che in tal modo sarà sottratto allo Stato risulta insignificante, in quanto, come abbiamo detto, le richieste di brevettazione di strumenti tiflotecnici sono rare e non potranno mai conseguire una consistenza numerica rilevante proprio in considerazione dell'esiguità del mercato. D'altra parte il sacrificio richiesto all'erario è largamente compensato dalle finalità dell'iniziativa che onorerà il nostro Paese in campo internazionale e che certamente sarà assunta anche da altri Stati nell'ambito dell'UNESCO.

DISEGNO DI LEGGE**Art. 1.**

La concessione e la conservazione di brevetti e di privative industriali rilasciati rispettivamente per l'invenzione e la produzione di qualsiasi ritrovato destinato per sua specifica natura all'uso esclusivo dei ciechi è esente da ogni imposta e tassa.

Art. 2.

L'effettiva utilità dei ritrovati di cui al precedente articolo 1 viene accertata prima del rilascio dei brevetti dai competenti uffici ministeriali, sentito il parere della Unione italiana ciechi.